



L.R. 4 aprile 2019, n. 14

Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'

BANDO 2021

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI
ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA
RINATURALIZZAZIONE**

Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39



3d3458da



1 Finalità generali

1.1 Finalità e oggetto del Bando

La Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'”, stabilisce all’art. 4, comma 2, che i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

- a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
 - localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;
 - costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
- b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- c) all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Con il presente Avviso, mediante l’erogazione di un contributo economico di cui all’art. 3, si intende promuovere e accelerare l’attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni normative richiamate in premessa e in ottemperanza alla DGR n. 263 del 2 marzo 2020.

Il contributo di cui all’articolo 3 è erogato secondo le modalità e i tempi ivi previsti e nel limite complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

1.2 Dotazione finanziaria

Per il presente Bando la dotazione finanziaria complessiva è di euro 200.000,00 (duecentomila/00), attraverso le risorse allocate nel capitolo n. 104257 “Interventi a sostegno dei Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (Art. 7, L.R. 29/12/2020, n. 39)” del Bilancio di previsione 2021-2023;

2 Soggetti beneficiari

Il presente Avviso è rivolto ai Comuni che intendono avviare nel corrente anno la procedura per adeguare il proprio strumento urbanistico per l’utilizzo dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019.

In particolare, possono presentare domanda di ammissione e chiedere l’erogazione del contributo, di cui all’articolo 3, con le modalità e nei termini, di cui agli articoli 4 e 9, i Comuni che ricadono nel territorio regionale.

3 Contributo

Ai Comuni ammessi al contributo è riconosciuto un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00).



Ai fini dell'assegnazione dei contributi i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Categoria di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per un importo complessivo pari a 120.000,00 (centoventimila/00);
- 2) Categoria di Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, per un importo complessivo pari a 80.000,00 (ottantamila/00).

I contributi saranno erogati in base all'ordine delle graduatorie approvate con atto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie; le eventuali risorse residuanti su una delle due graduatorie saranno utilizzabili per il finanziamento delle domande ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse dell'altra e sino all'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, di cui all'art. 7, tra la Regione del Veneto e il Comune ammesso al contributo.

3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi definiti al precedente punto 1.1.

4 Presentazione delle domande

4.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo (**Allegato 1**) è presentata dai Comuni di cui al punto 2, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso, secondo le modalità indicate nel presente bando.

Le domande di ammissione incomplete o presentate secondo modalità difformi non saranno prese in considerazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta di rettifica.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it> nella specifica sezione Bandi - Avvisi - Concorsi.

4.2 Trasmissione della documentazione da parte dei Comuni alla Regione

I Comuni entro il termine di cui al punto 4.1, trasmettono alla Regione, l'istanza al seguente indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

e dovranno riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:

L.R. 14/2019 – Bando Variante Urbanistica - CER (2021)

Le istanze pervenute dai Comuni successivamente a suddetto termine saranno considerate come non ricevibili.

5 Criteri di assegnazione del contributo

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal personale della Direzione Pianificazione Territoriale e consisterà nella verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese secondo il modulo di domanda (**Allegato 1**).

Il richiedente, in sede di presentazione della domanda dovrà compilare una specifica sezione che consentirà di attribuire punteggi premiali, per le casistiche sotto riportate.



n.	DESCRIZIONE PREMIALITA'	PUNTEGGIO	
		NO	SI
A*	Comuni che hanno già approvato la variante allo strumento urbanistico comunale di recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)	0	2
B**	Comuni che hanno solo adottato la variante allo strumento urbanistico comunale di recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)	0	1
C	Comuni che approveranno la variante di adeguamento ai CER con l'inserimento di manufatti incongrui soggetti a bonifica ambientale	0	1
D	Comuni che approveranno la variante di adeguamento ai CER con l'inserimento di manufatti incongrui ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica	0	1
E	Comuni che approveranno la variante di adeguamento ai CER con l'inserimento di manufatti incongrui ricadenti in fasce di rispetto stradale	0	1
F	Comuni che approveranno la variante di adeguamento ai CER con l'inserimento di manufatti incongrui che presentino problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza	0	1

* Comuni che hanno provveduto all'invio in Regione e all'ente competente all'approvazione dei PAT (Province / Città Metropolitana di Venezia), di copia integrale della variante approvata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 10 e articolo 14, comma 4 della L.R. 14/2017.

** Comuni che hanno solo adottato la Variante.

A parità di punteggio totale (A+B+C+D+E+F) il contributo è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, farà fede la data e l'ora di acquisizione della domanda da parte del sistema elettronico di protocollo regionale.

6 Approvazione della graduatoria dei beneficiari e concessione del contributo

6.1 Risultanze istruttoria

La Direzione Pianificazione Territoriale provvederà a verificare e a valutare, in base ai criteri stabiliti nel precedente punto, le istanze pervenute, anche al fine della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con i Comuni ammessi al contributo.

6.2 Formazione della graduatoria

Il Direttore della struttura regionale competente con proprio atto, e in base alle risultanze della fase istruttoria, provvede per ogni categoria di Comuni a:

- prendere atto dell'elenco delle domande pervenute, con indicazione delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili con la relativa motivazione;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie disponibili;
- approvazione dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi stanziati.



Per determinare la categoria di appartenenza del Comune richiedente, si farà riferimento al “Censimento permanente della popolazione” di Istat riferito al 31/12/2019 (**Allegato 3**).

Le graduatorie approvate rimarranno valide fino al 31/12/2021.

Le graduatorie elaborate saranno pubblicate sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it> sezione Bandi - Avvisi - Concorsi e sul portale WEB regionale opportunamente dedicato alla disciplina di “Veneto 2050”.

Dette pubblicazioni hanno valore di comunicazione e notifica agli interessati.

7 Protocollo di Intesa

I Comuni dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo di Intesa (**Allegato 2**) con la Regione, nel quale saranno stabilite le modalità di erogazione del contributo concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l'approvazione della Variante, nonché le cause di revoca e restituzione del contributo.

8 Obblighi a carico del beneficiario del contributo

Il beneficiario si obbliga a:

- inviare alla Regione il provvedimento di approvazione della Variante agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art. 7, L.R. 29 dicembre 2020, n. 39) entro e non oltre il 31/12/2022 pena la restituzione del contributo concesso;
- comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al contributo;
- rendicontare le spese sostenute;
- restituire alla Regione l'importo derivante dalla differenza tra il contributo erogato e le spese effettivamente sostenute, qualora dall'esame della rendicontazione trasmessa dal Comune riguardo le spese sostenute, risulti un importo inferiore al contributo regionale erogato.

9 Modalità di trasferimento del contributo al beneficiario e rendicontazione

Il contributo sarà trasferito ai Comuni successivamente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al punto 7.

La rendicontazione delle spese sostenute, con le eventuali quietanze di pagamento, dovrà essere presentata da parte dei Comuni beneficiari del contributo alla Regione, entro 30 giorni dalla data di approvazione della Variante.

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere trasmessa da parte dei Comuni alla Regione via PEC alla Direzione Pianificazione Territoriale (pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it).

10 Informazioni generali

10.1 Informazioni generali

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792388/2139.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U.O. Urbanistica, con sede in Venezia, Cannaregio n. 99. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.



10.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE – GDPR UE. Essi saranno oggetto di trattamento, sia con modalità cartacee sia con modalità elettroniche, nell’ambito del procedimento stesso, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi allo stesso. Tali dati saranno comunicati e diffusi solamente secondo disposizioni di legge. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale del Veneto; delegati del trattamento sono il Dirigente responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale e i Dirigenti assegnati.

Si provvederà, qualora ricorrano i presupposti, alla nomina del “Responsabile esterno” mediante contratto secondo quanto indicato nell’art. 28 del GDPR.

L’interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR); può chiedere la rettifica dei dati (art. 16) e la cancellazione degli stessi (art. 17).

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

11 Allegati

Costituiscono allegati al presente bando e parte integrante dello stesso:

ALLEGATO 1: Modulo di domanda

ALLEGATO 2: Schema di Protocollo di Intesa

ALLEGATO 3: Censimento permanente della popolazione, fonte Istat, riferito al 31/12/2019

